



COMUNE DI RHO

Provincia di Milano

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
AMBIENTALI TRA**

COMUNE DI RHO

E

A.Se.R. spa AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE

COMUNE DI RHO

(Provincia di Milano)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI.

L'anno duemilaquattro, il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre, in Rho, nel Palazzo Comunale, in Piazza Visconti, 24,

SONO PRESENTI

-Sagaria Giovanni, nato a Corleto Perticara (Pz) il 09.07.1954, Direttore Generale incaricato in Rappresentanza del **Comune di Rho**, in seguito Comune, avente sede in Piazza Visconti, 24, partita IVA 00893240150, lo stesso dichiara di intervenire nel presente atto in forza dell'art. 83 del vigente Statuto del Comune di Rho;

- Varani Giancarlo, nato a Imola (Bo) il 31.12.1954, Codice Fiscale VRNGCR54T31E289R, come lo stesso dichiara, nella sua qualità di Amministratore Delegato della "**A.Se.R. S.p.A.**" (**AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE**) in prosieguo detta anche Società o SPA, avente sede in Rho, Piazza Visconti, 24, come lo stesso dichiara;

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 15/07/2004, il Consiglio Comunale si è espresso favorevolmente per la gestione dei servizi ambientali tramite la costituzione di una Società

di Capitale a prevalente capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 1° lett. e) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 14 comma 5 lett. b) del D. L. 30.09.2003 nr 269 convertito nella L. 24.11.2003 nr. 236;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 15/07/2004 è stato approvato lo Statuto della costituenda S.p.A., fissando in €. 1.000.000,00 il capitale azionario e riservando al Comune di Rho il possesso del 67% di detto capitale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/07/2004 è stato disposto di espletare una **Selezione Pubblica** mediante Appalto Concorso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. C) e dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 157 del 17/03/95 e s.m.i. per l'individuazione del partner societario, da affiancare all'Amministrazione Comunale nella costituenda S.p.A. a prevalente capitale pubblico, per la conduzione dei servizi ambientali, così come indicato nello Statuto Societario (art 4 -L'Oggetto Sociale-);

- esperita la **Selezione Pubblica**, la Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/07/2004, ha indicato, quale migliore offerta, quella presentata dalla ditta Manutencoop S.c.r.l. via Poli n. 4 Zola Predosa (Bo), individuata definitivamente, quale partner societario, con deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 17.11.2004;

- con atto pubblico a rogito del Notaio Teresa Palumbo di Rho via Milano n. 8, rep 45534/8264 del 03.12.2004, è stata costituita la Società denominata "**A.Se.R. S.p.A.**" **AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE – Società per Azioni**, iscritta al Registro delle Società con il numero di Partita IVA 04626760963 in data 03.12.2004.;

- la predetta Società "A.Se.R. S.p.A." costituita ai sensi dell'art. 113, comma 1° lett. e) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 14 comma 5 lett. b) del D. L. 30.09.2003 nr 269 convertito nella L. 24.11.2003 nr. 236, ha per fini statutarie:

Servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali:

- servizi di nettezza urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti, sgombero neve, pulizie e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali salutarie e sanitari pericolosi; noleggio attrezzature per rifiuti in genere; bonifica e risanamenti siti;
- gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo, ivi inclusa l'attività di passaggio dalla tassa alla tariffa, nonché di riscossione della stessa nei modi e nelle forme più opportune consentite dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97;
- servizi globali per la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato; lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario; manutenzione sia ordinaria che straordinaria di aree verdi pubbliche e private, a titolo esemplificativo: parchi, giardini, aree sportive, aree pensili, pascoli naturali, frutteti, vivai, giardini pubblici e privati, viali, aiuole; manutenzione di parcheggi, vivai, bacini idrici; produzione e commercializzazione di piante ornamentali;
- servizi di allontanamento volatili, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- servizi cimiteriali;
- autotrasporto per conto terzi; autotrasporto di merci per conto terzi; officina meccanica-motoristica per la manutenzione dei propri mezzi ed attrezzature;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, di trattamento, di term

distruzione, di recupero, di valorizzazione anche energetica e di smaltimento dei rifiuti;

- attività ausiliarie, strumentali o collaterali rispetto alle precedenti, compreso lo studio, la progettazione, la ricerca e la consulenza, la gestione di opere e servizi a favore di soggetti pubblici o privati;
- lo svolgimento di attività di impresa nei settori sopra indicati, attraverso acquisizione in forma negoziale o amministrativa, nei confronti di soggetti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio degli enti locali soci.

Servizi programmati di manutenzione ordinaria e revisione periodica degli impianti tecnologici e delle strutture edili degli immobili e relativa manutenzione straordinaria; compreso la gestione calore; nonché attività ausiliarie, quali:

- servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari;
- gestione di servizi integrati relativi a immobili, patrimoni immobiliari, pubblici e privati, consistente anche nell'attività di gestione condominiali, riscossione affitti, gestione amministrativa - contabile - contrattuale, ricognizione e censimenti, gestione manutentiva edile ed impiantistica, call center;
- organizzazione e coordinamento di persone e di merci per l'esecuzione di servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui sopra ed alle attività in esse svolte (c.d. global service);
- progettazione in proprio, realizzazione ed attività di assistenza tecnica di prodotti informatici e software di base, sempre relativamente alla gestione di patrimoni immobiliari;
- servizi di manutenzione ordinaria edile e di impianti tecnologici degli immobili, servizi di gestione calore; servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza; installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti

antincendio; organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici; svolgimento dell'attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati;

Servizi di gestione, pronto intervento e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici.

Servizi di pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade comunali e della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.

2. La società, potrà, inoltre, interessarsi di studi, progettazioni, ricerche tecnologiche, e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali per conto di enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito dell'oggetto sociale, a carattere complementare, occasionale e non verso il pubblico, la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, bancaria, industriale e tecnica, necessaria e utile ai propri scopi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari; potrà richiedere contributi pubblici, sia in conto capitale che in conto esercizio, che in conto interesse, a norma delle vigenti leggi in Italia e nella U.E.; prestare garanzie e fidejussioni in favore proprio e anche di terzi nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o connessi al proprio.
4. La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà operare direttamente ovvero avvalersi di terzi e potrà partecipare a pubblici appalti per l'acquisizione di commesse inerenti l'oggetto sociale.
5. Ai sensi e per gli effetti delle leggi citate al precedente art. 1 e loro successive integrazioni e modifiche, la società potrà assumere in affidamento diretto, convenzioni e/o concessioni, qualsiasi commessa per studio, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi pubblici

inerenti l'attività sociale, ivi compresi il censimento dell'utenza, la programmazione, la bollettazione, la fatturazione e la riscossione della relativa tariffa.

- a carico della S.P.A. non risultano procedimenti o provvedimenti conseguenti alla applicazione delle misure preventive di cui alla legge 575/1965 e successive modificazioni, come risulta da certificazione prodotta;

- la Società risulta in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99 come da autocertificazione in data odierna;

- il presente testo convenzionale risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 17.11.2004;

Tutto ciò premesso le parti, dovendo procedere alla disciplina convenzionale del rapporto, con il presente atto, previo ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante formale e sostanziale dello stesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO PRIMO

CONFERIMENTO DEI SERVIZI

ART. 1: OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE: Il presente atto, ai sensi dell'art. 113, I° comma, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina i rapporti

fra il Comune e la Società inerenti l'affidamento della gestione delle attività e dei servizi previsti nell'oggetto sociale dello Statuto della Società riportati nelle premesse e di quanti altri, nel prosieguo delle attività, dovessero esserle convenzionalmente affidate.

Con la presente convenzione il Comune, come sopra costituito e rappresentato, affida alla Società che come sopra costituita e rappresentata, accetta, per il periodo di cui al successivo art. 5, la realizzazione dei servizi di cui all'art. 4 dello Statuto societario, in atto gestiti dal Comune di Rho direttamente o tramite terzi appaltatori.

L'esecuzione dei servizi pubblici locali e la realizzazione di opere connesse e finalizzate agli stessi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 498/1992, sopraelencati nelle premesse, saranno affidate alla Società sulla base di specifiche perizie finanziarie, approvate dalla Giunta Comunale, riferite, se esistenti, alle corrispondenti specifiche voci, impostazioni, quantificazioni e corrispettivi di base previsti nei progetti tecnico - economico - finanziari presentati dal socio privato.

I servizi, progressivamente affidati alla Società, saranno disciplinati da specifici contratti di affidamento, preventivamente approvati dalla Giunta Comunale.

I servizi affidati alla Società sono assoggettati a clausola di revisione periodica annuale la cui composizione è rimandata alle condizioni indicate negli specifici contratti di servizio;

Le parti si impegnano reciprocamente ad attivare progressivamente gli altri servizi previsti nell'oggetto sociale della S.p.A. in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico ad una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della loro realizzazione e gestione.

Il presente atto, fornisce alla Giunta Comunale gli indirizzi programmatici per l'assunzione delle competenti decisioni in merito all'affidamento alla Società delle ulteriori attività e servizi previsti dallo Statuto della stessa, previa contrattualizzazione di specifici accordi di natura tecnico-economica, integrativi della presente convenzione.

La Giunta Comunale, allorquando si renderà necessario procedere ai predetti ulteriori affidamenti, predisporrà atti integrativi coerenti con i contenuti tecnico-economici dei progetti presentati dal socio privato nella procedura di cui in premessa, ed in mancanza di questi ultimi, sulla base delle offerte tecnico-economiche proposte dalla S.p.A.. Detti atti integrativi, disciplinanti la natura, la decorrenza, le modalità e quantità dei servizi che intende conferire alla S.p.A. saranno negoziati con la medesima S.p.A. e saranno oggetto di specifici contratti attuativi di affidamento.

Il Comune nell'affidare alla "A.Se.R. S.p.A." i servizi di cui all'art. 4 dello Statuto societario si impegna a non eseguire direttamente e a non affidare a terzi i servizi stessi tranne nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 16 della presente convenzione.

ART. 2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: La società "A.Se.R. S.p.A." subentra al Comune di Rho nella gestione dei servizi di cui all'art. 4 dello Statuto Societario con decorrenza dalla stipula del relativo contratto attuativo di affidamento e fino al 31.12.2050.

ART. 3. PRESTAZIONI DA PARTE DEI SOCI PARTNERS E/O DI TERZI: I servizi pubblici locali affidati alla Società con la presente convenzione possono essere gestiti dalla stessa, avvalendosi anche delle prestazioni imprenditoriali dei soci partners e/o anche di terzi nel rispetto

delle vigenti leggi e delle norme contenute nella presente convenzione ed in base a criteri e finalità di economicità ed efficienza gestionale.

ART. 4. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI: La programmazione dei servizi da conferire alla Società di cui all'art. 4 dello Statuto societario resta di competenza dell'Amministrazione Comunale di Rho.

La Società "A.Se.R. S.p.A." si impegna a mettere a disposizione del Comune di Rho la propria struttura organizzativa per la progettazione degli interventi di cui all'art. 4 dello Statuto societario che dovranno essere conferiti alla medesima Società con le procedure indicate nel presente titolo.

ART. 5. DURATA DELLA CONVENZIONE: La durata della presente convenzione e degli affidamenti disciplinati dalla stessa è pari e coincide con l'esistenza e durata della S.p.A. affidataria e cioè fino al 31.12.2050.

Tale scadenza si intenderà prorogata nel caso venga espressamente prorogata la durata della Società affidataria a norma dell'art. 3 dello Statuto della stessa.

Il Comune di Rho provvederà annualmente, conformemente alle prescrizioni della normativa finanziaria e nel rispetto delle impostazioni e dei parametri dei progetti presentati in sede di procedura di selezione del partner privato o in seguito dalla Società stessa ad approntare, ove necessario, la perizia finanziaria relativa al medesimo periodo degli interventi affidati alla S.p.A. ai sensi dell'art. 4 dello Statuto societario. Nella redazione di dette perizie il Comune di Rho mirerà a realizzare i contenuti dei progetti presentati dal socio privato nella citata procedura selettiva o dalla Società, impegnandosi a destinarvi le risorse finanziarie disponibili per la più sollecita entrata a regime del nuovo modello organizzativo dei servizi d'igiene ambientale.

La Società si assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dello svolgimento dei servizi affidatigli in gestione, sia direttamente effettuata che affidata a terzi.

ART. 6. PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ: La "A.Se.R. S.p.A." , nell'espletamento dei servizi ad essa affidati, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- esecuzione dei servizi oggetto di affidamento e di quelli che lo saranno successivamente , in conformità dei regolamenti comunali vigenti e delle regole di efficienza, efficacia ed economicità connesse ad una corretta e moderna gestione dei servizi pubblici locali;
- ampliamento ed adattamento dei servizi già attivati, in funzione di innovazioni normative o regolamentari sopraggiunte, nel quadro delle convenzioni stipulate con il Comune di Rho.

La società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi pubblici ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994.

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata ai principi dell'uguaglianza, dell'imparzialità, della trasparenza, della partecipazione e della continuità.

Nell'erogazione dei servizi la società eviterà interruzioni degli stessi al fine di evitare disagi all'utenza ed inconvenienti sotto il profilo igienico sanitario.

PATTI PARASOCIALI

ART. 7. OBBLIGHI DEL PARTNER PRIVATO VERSO LA SOCIETA': Al fine del migliore conseguimento dell'oggetto e della attività sociale ed ai sensi dell'art. 2345 del Codice Civile e dell'art. 6 nello Statuto della S.p.A., l'impresa socia detentrica delle azioni di categoria B) si impegna ed obbliga ad effettuare prestazioni imprenditoriali alla società.

Tali prestazioni riguardano attività e servizi connessi all'oggetto sociale, da eseguirsi nelle quantità e modalità richieste dalla società per la durata dell'attività sociale stessa.

Il corrispettivo di dette prestazioni non può essere superiore al 95% del corrispettivo economico previsto per le corrispondenti medesime prestazioni contenute nella perizia di finanziamento di cui al precedente art. 5, terzo comma.

ART. 8. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE: I soggetti costituenti la Società, nel dichiarare di essere a conoscenza che i Servizi di Igiene Urbana della Città di Rho, sono attualmente gestiti da Azienda privata con contratto in scadenza al 31.12.2004, convengono, nel rispetto del CCNL di categoria (FISE-ASSOAMBIENTE) che, il personale in forza alla data del 30 giugno 2004, risultante dai libri paga e matricola della predetta Azienda privata, ad oggi affidataria dei suddetti servizi, sarà mantenuto in servizio, ai sensi e con le modalità previste nel vigente C.C.N.L. di settore, presso la Società e/o il Partner Privato ed allo stesso sarà garantito il medesimo inquadramento economico e normativo.

In ogni caso nessun onere di natura retributiva ivi compreso il T.F.R., normativa o previdenziale, potrà gravare sulla Società relativamente ai rapporti di lavoro pregressi.

A tal fine, in relazione alle suddette assunzioni, le parti concordano per l'inapplicabilità delle norme di cui alla previsione dell'art. 2112 del Codice Civile.

A tal scopo la Società dovrà, prima dell'assunzione del personale, fornirsi di dichiarazione liberatoria, dei singoli lavoratori, da sottoscrivere, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, presso il competente U.P.L.M.O. a norma di legge.

ART. 9. STATO DELL'ATTIVITA' GESTIONALE: Il socio privato, in particolare, dà atto che lo stato attuale dell'organizzazione dei servizi comunali non costituisce intralcio all'attuazione delle linee guida dei progetti dallo stesso presentati nel procedimento di gara.

ART. 10. PROGRAMMAZIONE SOCIETARIA: La Società, in armonia con il proprio bilancio di previsione, redigerà un programma annuale ed un programma pluriennale da presentare al Comune di Rho entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il programma annuale contiene gli indirizzi e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando tra l'altro:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi sia in ambito comunale che sovracomunale;
- b) il programma degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento;
- c) La previsione e le proposte di competenza in ordine alla determinazione delle tariffe relative ai servizi affidati;

Il programma annuale viene adeguato in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale.

Esso è articolato per singoli programmi ed, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale dovrà comprendere inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso sarà aggiornato in relazione al programma annuale ed alle variazioni derivanti dal prevedibile tasso d'inflazione e di incrementi dei principali costi (manodopera, materiali, ammortamenti, automezzi, costi finanziari).

ART. 11. INFORMAZIONE E COOPERAZIONE: Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, al fine di agevolare il migliore espletamento dei servizi pubblici da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'impegno a cooperare di cui al comma precedente si tradurrà in particolare:

- a) nell'agevolare l'installazione degli impianti e la gestione delle attrezzature strumentali necessarie all'erogazione dei servizi (purché ambientalmente compatibili), con particolare riferimento all'occupazione del suolo, del sottosuolo e delle aree pubbliche comunali;
- b) nell'adottare ordinanze intese a limitare o disciplinare la sosta veicolare e regolamentare orari e modalità di conferimento dei rifiuti;

c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, con addebito dei soli costi;

d) nel dare collaborazione con i propri uffici.

ART. 12. PARTECIPAZIONI: La partecipazione della Società in altri soggetti giuridici (società, consorzi, associazioni, ecc.) che riguardino la materia dei servizi pubblici può avvenire solo previo assenso del Comune ed in conformità allo Statuto societario.

ART. 13. VIGILANZA E CONTROLLO: Il Comune di Rho potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree e negli impianti in detenzione della società nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.

Il Comune di Rho potrà inoltre effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

La Società presterà al Comune ogni collaborazione nell'espletamento della superiore attività, compatibilmente con la salvaguardia della prestazione del servizio pubblico.

Il Comune si impegna a garantire il controllo e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di settore, nonché a supportare la S.p.A. per la rimozione forzata degli autoveicoli che impediscono la regolare effettuazione dei servizi affidati alla società.

ART. 14. RESPONSABILITA': Tutti i servizi oggetto della presente convenzione sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati. La

Società è responsabile della loro esecuzione sia di fronte al Comune che di fronte a terzi, tranne i casi di forza maggiore.

Sono considerate cause di forza maggiore:

1. gli scioperi nazionali;
2. gli scioperi aziendali di categoria, per mancato accordo tra le parti;
3. la mancata esecuzione dei servizi all'aperto nel caso di abbondanti nevicate, o nel caso di pioggia di intensità superiore a 50 mm al giorno;
4. evenienze naturali tali da proclamare lo stato di pubblica calamità;
5. mancanza di carburanti, non imputabili alla Società.

La Società è altresì responsabile, sia di fronte al Comune che di fronte a terzi, del puntuale rispetto di tutte le norme che regolano i servizi affidati.

Essa è pure responsabile, oltre che della propria opera, dell'operato e del contegno dei dipendenti, di eventuali danni, nessuno escluso, che dal proprio personale, da eventuali ditte fornitrici di servizi, o dai mezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi stessi, potessero derivare al Comune ed a terzi. A tal fine la Società stipulerà apposite polizze assicurative di RCT con primarie compagnie, con adeguati massimali di copertura dei rischi, in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi affidati, definiti nei singoli contratti attuativi di affidamento.

Per le funzioni relative al controllo dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, il Comune nominerà un funzionario responsabile al quale la Società farà riferimento per tutti gli aspetti legati al servizio svolto in forza della presente convenzione.

ART. 15. DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI: La Società ha l'obbligo di portare subito a conoscenza i competenti Uffici comunali sia degli inconvenienti dalla medesima constatati e che impediscono il regolare funzionamento dei servizi, così come dei danni conseguenti la mancata effettuazione dei servizi medesimi.

ART. 16. INADEMPIENZA E SANZIONI: I contratti attuativi di conferimento dei servizi del Comune alla Società definiranno in dettaglio le sanzioni che saranno applicate alla medesima Società in relazione alla gravità delle inadempienze accertate.

Il Comune di Rho si riserva, comunque, il diritto di intervenire in sostituzione ed in danno della S.p.A. inadempiente, laddove la situazione comportasse situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e venisse accertata l'incapacità della Società di porvi immediato rimedio, rimuovendone le cause.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di formalità alcuna potrà far eseguire i lavori, servendosi, ove lo ritenga opportuno, anche del personale, del materiale e dei mezzi d'opera della Società.

Laddove le inadempienze fossero gravi e reiterate il Comune di Rho potrà attivare le procedure per lo scioglimento della Società.

Lo scioglimento sarà regolato dagli artt. 2272 e ss. del Codice Civile.

In tal caso si procederà alla formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ai soci, accertando le condizioni di efficienza degli stessi.

La società dovrà in ogni caso assicurare la continuità della gestione dei servizi ad essa affidati espletando questi ultimi, anche in caso di riscatto o di risoluzione, fino al momento in cui la gestione sarà assunta da altro soggetto.

ART. 17. ASSICURAZIONE E TRATTAMENTO PERSONALE: La Società "A.Se.R. S.p.A." dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alle coperture assicurative previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri dipendenti, nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti.

La Società, su richiesta del Comune di Rho, deve esibire in qualsiasi momento, dichiarazioni dalle quali risulti di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del proprio personale dipendente.

E' facoltà del Comune provvedere in ogni momento a trattenere, sull'ammontare dei corrispettivi d'esercizio attribuiti alla Società, l'importo dei contributi assicurativi e previdenziali eventualmente arretrati o non regolarizzati, provvedendo direttamente al versamento delle somme trattenute agli istituti creditori.

Il Comune ha altresì la facoltà di trattenere le somme relative a stipendi e salari arretrati per corrisponderli al personale della Società.

La Società si impegna, altresì, allo scrupoloso rispetto delle norme e condizioni previste dalle leggi e dagli accordi collettivi di lavoro vigenti e vincolanti.

La Società fornirà al proprio personale addetto ai vari servizi, gli indumenti di lavoro nella foggia consuetudinaria secondo le norme in atto presso l'azienda. La Società è tenuta a provvedere alla liquidazione del personale dipendente al momento della sua cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 18. DECADENZA DEL CONTRATTO: La Società "A.Se.R. S.p.A." si considererà decaduta prima della scadenza convenuta nelle ipotesi seguenti:

- a) fallimento, concordato preventivo, stato di amministrazione controllata, liquidazione della Società;
- b) revoca dell'affidamento dei servizi da parte del Comune per gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità. La decadenza della presente convenzione comporterà la risoluzione ipso jure di tutti i contratti attuativi. In ogni caso sulle ipotesi di decadenza della convenzione di cui al presente articolo potrà, se richiesto, pronunciarsi il Collegio arbitrale di cui al successivo articolo.

ART. 19. CONTROVERSIE : Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione, verrà deferita alla decisione di un Arbitro o ad un Collegio Arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la CCLAA di Milano, secondo il Regolamento vigente alla data di avvio della procedura. A tale fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli Arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di Procedura Civile.

ART. 20. DOMICILIO: Agli effetti dell'adempimento degli oneri di gestione e per ogni altro effetto di legge, la Società "A.Se.R. S.p.A." elegge domicilio legale presso i propri uffici, individuati nel territorio comunale, ai quali il Comune potrà rivolgersi in ogni tempo per eventuali comunicazioni o disposizioni.

ART. 21. CAUZIONE: A garanzia dell'esatto adempimento dei servizi affidati, la Società "A.Se.R. S.p.A." è tenuta a prestare una cauzione nella misura di legge sulla base del corrispettivo globale annuo di ciascun servizio affidato.

ART. 22. APPLICAZIONE LEGGI E REGOLAMENTI :Per tutto ciò che non è previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di Legge e regolamento vigenti in materia.

ART. 23. SPESE CONTRATTUALI: Le spese, in dipendenza del presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono assunte a totale carico della Società.

ART. 24. La presente convenzione, redatta in duplice originale, di cui uno rilasciato alla "A.Se.R. S.p.A." sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 comma primo della Tariffa parte II, allegata al D.P.R. 131/1986.

ART. 25. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.L. 460 del 01/01/1998.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Comune di Rho

Dott. Sagaria Giovanni
[Redacted]

Per la A.Se.R. S.p.a.

Dott. Varani Giancarlo
[Redacted]

Azienda Servizi del Rhodense - Società per Azioni
[Redacted]

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile sono specificamente approvati gli artt.
3,5,6,7,8,13,14,16,17,18,19,21,23.

Per il Comune di Rho

Dott. Sagaria Giovanni
[Redacted]

Per la A.Se.R. S.p.a.

Dott. Varani Giancarlo
[Redacted]

Azienda Servizi del Rhodense - Società per Azioni
[Redacted]

Rho, li 23.12.2004